



Filippo Clericò
NOTAIO

Repertorio n. 18998

Raccolta n. 13377

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre in Terni Via Bruno Capponi n. 100, presso la sede della società "ASM Terni S.p.A." con unico socio, essendo le ore 11:50 (undici e minuti cinquanta).

Innanzitutto a me Dott. **Filippo Clericò** Notaio in Terni con studio in Corso Tacito n.111, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto, è presente il signor:

- OTTONE Carlo nato a Terni il 12 settembre 1968, domiciliato in Terni Via Bruno Capponi n. 100, per la carica, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e quindi legale rappresentante della società "**ASM Terni S.p.A.**" società con unico socio, con sede legale in Terni Via Bruno Capponi n. 100, capitale sociale euro 45.256.240,00 (quarantacinquemilioniduecentocinquantaseimiladuecentoquaranta virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese di Terni n. 00693630550 REA TR - 65472.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della predetta società convocata in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente argomento di parte straordinaria posto all'ordine del giorno :

Assemblea Straordinaria:

1. Rispetto obblighi separazione funzionale e disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica. Modifiche statutarie.;

e mi invita a redigere il verbale dell'assemblea stessa.

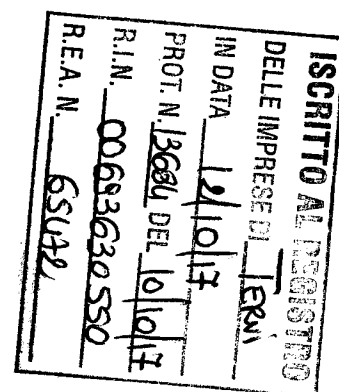
A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 18 dello statuto sociale, il comparente signor OTTONE Carlo il quale dichiara:

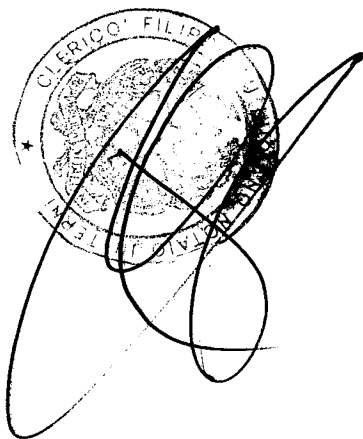
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che l'assemblea è in seconda convocazione;
- che è presente l'unico azionista in proprio rappresentante il 100% (cento per cento) del capitale sociale, e precisamente:

- COMUNE DI TERNI, intestatario di n. 9.051.248 (novemilioni-cinquantunomiladuecentoquarantotto) azioni del valore nominale di euro 5,00 (cinque virgola zero zero) ciascuna, in persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Terni **Leopoldo DI GIROLAMO**, autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale del Comune di Terni in data 8 settembre 2017 n. 219, come risulta dal foglio delle presenze che rimarrà acquisito

Registrato a TERNI
in data 10/10/2017
al numero 6724
serie 1t
per euro 356,00



Foglio 1/1 - Registro delle Imprese di Terni - D.50 Tacito 111 - Tel. 0744 54691 - Fax 0744 59433



agli atti della società;

- che l'unico socio ha depositato nei termini e nelle modalità previste dallo Statuto sociale le azioni detenute;
- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso componente e dei signori Dottoressa Processi Sara, Floris Ragnoni;
- che è presente il Collegio Sindacale in persona dei signori Mideja Mario, Andrioli Giorgia, Ribichini Valerio Presidente;
- che non è presente la società di revisione;
- che ha verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea;
- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

e quindi dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Aperta l'assemblea il Presidente illustra ai presenti le ragioni per le quali, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, si renda necessario modificare gli articoli 21, 23 e 24 dello statuto sociale relativi al sistema di amministrazione e rappresentanza della società per adeguarli alla predetta normativa.

A tal proposito il Presidente precisa che il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, dettando norme sulla semplificazione del settore delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, presenta fra l'altro una compiuta disciplina degli organi amministrativi e di controllo delle società in controllo pubblico operando una ricognizione delle disposizioni vigenti e dettandone di nuove e pertanto propone ai presenti di modificare gli articoli 21, 23 e 24 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 21 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, salvo quanto in appresso.

L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

L'assemblea della società a controllo pubblico con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15 del D.LGS. 19 agosto 2016 n. 175.

Nella scelta degli amministratori della società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o

nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Gli amministratori non possono essere nominati dal Comune di Terni per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 23

(Compiti del consiglio di amministrazione - Deleghe)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali e che dalla legge o dallo statuto non siano riservate all'Assemblea. Il consiglio pertanto, può, a titolo esemplificativo:

- Effettuare acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari
- Assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari
- Acquistare partecipazioni in società costituite o costituende, anche mediante conferimenti;
- Compiere qualsiasi operazione con istituti di credito.

Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzate dall'assemblea.

Il Consiglio può nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri. In tal caso, il Consiglio può stabilire particolari compensi o remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico sia successivamente, sentito però in ogni caso, il parere del Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. E' vietato altresì costituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 24

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio medesimo ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Presidente, verifica la reale costituzione dell'Assemblea e la presiede; egli, inoltre, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare costituzione e ne dirige le sedute.

Il Presidente opera in modo da favorire lo sviluppo dell'organizzazione interna della Società ed il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizi sia in termini economici."

Continuando nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente rende noto ai presenti che la normativa sopra indicata incide anche sui modelli di composizione del Gestore Indipendente di cui all'articolo 9 del TIUF (TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE UNBUNDLING FUNZIONALE PER LE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS) pertanto si ritiene necessario inserire nello statuto sociale l'articolo 27 bis relativo al gestore indipendente secondo il seguente testo:

"TITOLO VI BIS

SEPARAZIONE FUNZIONALE

"Articolo 27 bis

(Gestore Indipendente)

Il Gestore indipendente, qualora nominato dal C.d.A. ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 7.1. del TIUF, è composto da un componente dell'organo amministrativo e da personale con funzioni direttive apicali (art.9 comma 9.4 TIUF).

Il Gestore Indipendente esprime parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo della Società che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 14.2 (lettera a) del TIUF. Le regole della separazione funzionale hanno la finalità di:

- a) Favorire lo sviluppo nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale
- b) Garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato
- c) Impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili
- d) Impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere."

Il collegio sindacale in persona del signor Ribichini Valerio aderisce e conferma le proposte del Presidente.

Il Presidente chiede, inoltre, che l'unico azionista si esprima sulle proposte sopra citate a votazione palese per alzata di mano.

L'assemblea preso atto delle dichiarazioni del Presidente, con il voto favorevole dell'unico azionista, come sopra indicato all'unanimità delibera:

- di modificare gli articoli 21, 23, 24 dello statuto sociale ed inserire l'articolo 27 bis dello statuto sociale secondo il testo proposto dal Presidente;
- di dare mandato all'organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto oggi deliberato;

- di conferire al medesimo signor OTTONE Carlo i poteri opportuni per apportare al presente verbale tutte quelle variazioni che fossero richieste dalle competenti Autorità.

Il Presidente dichiara di aver accertato che le votazioni sono state prese all'unanimità e per alzata di mano.

Il Presidente dichiara, infine, di aver regolato lo svolgimento dell'adunanza ed accertato i risultati delle votazioni.

Null'altro essendovi da deliberare in sede straordinaria l'adunanza viene sciolta essendo le ore 12:00 (dodici).

Il Presidente mi presenta la copia dello statuto sociale nella sua nuova formulazione, affinché venga da me Notaio allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne personale e diretta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, ed in parte scritto di mano della stessa, che ho quindi letto al comparente il quale a mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive come appresso e nel margine degli altri fogli e nell'allegato statuto.

Consta di tre fogli ed occupa dieci pagine intere e parte della presente.

F.to Carlo Ottone

" Filippo Clericò

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI LEGGE COMPOSTA DI N.DUE FOGLI, CHE SI RILASCIATA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

TERNI, LI

16 OTT. 2017

ALLEGATO "A" AL REP. N. 18998/13377

STATUTO ASM Terni S.p.A.

Titolo I

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Articolo 1 (Denominazione)

E' costituita una Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, denominata "ASM Terni S.p.A.", ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. e) della Legge 142/90, per la trasformazione dell'Azienda Speciale Multiservizi ASM, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 51, e seguenti della Legge 127/97.

Articolo 2 (Sede)

La Società ha sede in Terni.

La Società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località nazionali ed estere, sopprimere quelle esistenti.

Articolo 3 (Durata)

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

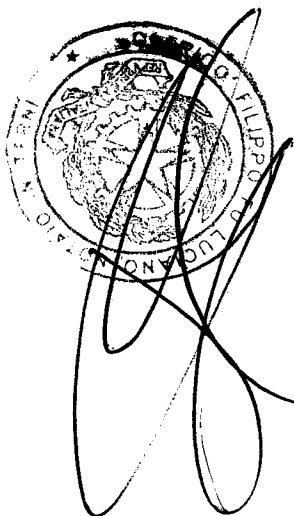
Articolo 4 (Conservazione dei diritti e degli obblighi anteriori alla trasformazione)

La Società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Azienda Speciale sopra indicata, ivi compresi i contratti di lavoro collettivi nazionali ed aziendali.

Articolo 5 (oggetto)

La Società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:

- a) Captazione, sollevamento, potabilizzazione, manipolazione e distribuzione dell'acqua nonché il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4, comma 1, lettera f) della Legge 36/94;
- b) acquisto, produzione, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica;
- c) installazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione, impianti semaforici, lampade votive nelle aree cimiteriali;
- d) produzione, trasporto, distribuzione e vendita del gas combustibile per usi civili e industriali;
- e) produzione e distribuzione di calore ad uso industriale e domestico, gestione impianti di riscaldamento di edifici pubblici e privati;
- f) servizi di igiene urbana ed in particolare raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e termodistruzione con recupero energetico, dei rifiuti; raccolta differenziata; lavaggio e spazzamento stradale;
- g) raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento, anche con recupero energetico e riciclaggio dei rifiuti ospedalieri, industriali, tossico-nocivi, pericolosi e di ogni tipo;



- h) gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature, sfalcio erba, ecc.;
- i) installazione, manutenzione ed esercizio di reti di telecomunicazione e trasmissione dati;
- j) promozione, diffusione e realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili ed assimilate e servizi per la distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- k) attività di ricerca e di sviluppo.

La Società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma che siano ad essa affidate dal Comune di Terni o da altri enti pubblici o da privati, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: produzione e distribuzione del freddo, servizi telematici ed informatici; assistenza tecnica agli impianti ed apparecchiatura degli utenti; manutenzione degli automezzi; consulenza, assistenza nel campo energetico, idrico, ambientale, nel campo della cartografia e monitoraggio del territorio, nel campo delle analisi di laboratorio, prove tecniche e della certificazione; nell'organizzazione e gestione di corsi per la diffusione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse.

La Società provvede alla progettazione e/o costruzione degli impianti energetici, idrici, di igiene urbana, telecomunicazioni, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto nonchè alla costruzione degli impianti stessi anche per conto terzi con finalità imprenditoriali.

La Società svolge inoltre l'attività di progettazione e realizzazione di opere e lavori relativi alle infrastrutture e impianti dei servizi pubblici ad essa affidati. Qualora essa non effettui direttamente le attività sopra indicate, osserva per le procedure di affidamento le specifiche norme comunitarie e nazionali.

Inoltre svolge attività di progettazione, gestione e rendicontazione di progetti e di programmi nazionali e comunitari. La Società può assumere in appalto o in regime di concessione od altra forma ed eseguire lavori, opere, progettazione, studi, ricerche, servizi, forniture e prestazioni in genere per conto dello Stato, delle sue amministrazioni, delle regioni, degli enti locali, di enti o amministrazioni pubbliche, di qualsiasi natura, nonchè di privati e di terzi in genere, sia nel territorio nazionale che all'estero.

La Società può assumere la gestione, sotto qualsiasi forma, di opere o servizi pubblici senza limiti territoriali.

La Società può svolgere la propria attività anche presso Comuni diversi da quello che ne detiene, anche in via congiunta con altri Enti locali, la maggioranza assoluta di capitale. La Società può partecipare a procedure ad evidenza pubblica indette da Enti pubblici o privati. Inoltre, essa può ricevere l'affidamento diretto di servizi pubblici da parte di Co-

muni diversi da quello che ne detiene, anche in via congiunta con altri enti locali, la maggioranza assoluta di capitale nel rispetto della normativa vigente e in particolare dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto di ragione dell'art. 5 del d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 e in osservanza degli statuti comunali.

Esclusivamente in via secondaria ed in ogni caso non nei confronti del pubblico, al fine di realizzare l'oggetto sociale, la Società potrà inoltre compiere operazioni di carattere industriale, commerciale, o finanziario, quali, a titolo esemplificativo:

- compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, ordinaria e straordinaria, consentito dalla legislazione vigente;
- acquistare e/o vendere, locare, affittare e/o condurre aree, edifici, magazzini, officine, aziende, cantieri, macchinari e materiali;
- prestare garanzie ad istituti di credito, enti, società o persone, per l'adempimento di obbligazioni proprie o di terzi;
- costituire ed assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi forma e modo, in società, enti, associazioni, consorzi, società consortili, gruppi europei di interesse economico e quant'altro, pubblici e privati, nazionali ed esteri;
- esercitare attività imprenditoriali anche in altri settori, anche se non affini all'oggetto sociale ed attuare forme di diversificazione produttiva, purchè finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale;
- svolgere attività promozionali, commerciali e pubblicitarie finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale.

La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la regione, la provincia, gli altri enti pubblici e le università locali e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma.

La Società può operare sia in Italia che all'estero.

La Società potrà realizzare e gestire tutte le attività di cui sopra, direttamente, "per conto", in concessione, in appalto, a mezzo di controllate, anche per lo svolgimento di servizi pubblici fermo restando il consenso dell'ente locale titolare del servizio, collegate e partecipate, società strumentali, o in qualunque altra forma.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA PUBBLICA - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 6 (Capitale sociale - Recesso)

Il capitale sociale è determinato in Euro 45.256.240,00 (quarantacinquemilioniduecentocinquantaseimiladuecentoquaranta virgola zero zero) diviso in numero 9.051.248 (novemilionicinquantunomiladuecentoquarantotto) azioni di valore no-

minale di Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) ciascuna.

I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura.

I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge, si applicano gli articoli 2437 e seguenti del codice civile.

Articolo 7 (Partecipazione maggioritaria pubblica)

La Società è a prevalente carattere pubblico locale, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della Legge 142 del 1990.

Il capitale sociale dovrà essere detenuto in misura complessivamente non inferiore al 50% (cinquanta per cento) più uno dal Comune di Terni.

Le cessioni di azioni dalle quali dovesse conseguire la perdita della proprietà da parte del Comune di Terni del 50% (cinquanta per cento) più uno del capitale sociale sono inefficaci nei confronti della Società.

Articolo 8 (Variazioni del capitale sociale)

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

In caso di aumento di capitale alla quale dovesse conseguire la perdita della proprietà da parte del Comune di Terni del 50% (cinquanta per cento) più uno del capitale sociale, è inefficace nei confronti della Società.

Articolo 9 (Azioni ordinarie, soci e loro domicilio)

Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Dette azioni sono indivisibili e ognuna di esse attribuisce il diritto di voto in assemblea.

La proprietà e/o il possesso delle azioni costituisce adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto della Società.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; i soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze del libro medesimo.

Articolo 10 (Trasferimento di azioni e diritto di prelazione)

Il trasferimento di azioni a soggetti privati e/o pubblici ad opera del Comune di Terni, per la parte eccedente il 50% (cinquanta per cento) più uno del capitale sociale della quale il Comune rimane titolare, potrà avvenire, anche frazionatamente, con vincolo di inalienabilità per un periodo di tre anni.

Parte di azioni potrà essere ceduta, nel limite massimo complessivo del 10% del capitale sociale, ad enti pubblici locali territoriali contigui al territorio del Comune di Terni o al territorio di detti enti, a società controllate dagli enti citati o comunque facenti parte degli ambiti territoriali ottimali previsti dalle specifiche norme di settore concernenti i servizi svolti dalla Società, nonché ad enti pubblici operanti nei territori predetti, con vincolo di inalienabilità

per un periodo di tre anni e comunque con vincolo di alienazione a soggetti aventi i medesimi requisiti.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto od in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

L'efficacia del trasferimento di azioni nei confronti della Società è condizionata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità della maggioranza del capitale in capo al Comune di Terni.

In nessun caso, il trasferimento di azioni può far venir meno la titolarità della maggioranza del capitale da parte del Comune di Terni; ogni atto stipulato in violazione di tale statuizione è inefficace.

Articolo 11 (clausola di gradimento)

Il trasferimento di azioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento del Consiglio di amministrazione della Società, previo accertamento in capo all'acquirente di una consolidata capacità economico-finanziaria da valutarsi sulla base di dati oggettivi, quali:

- a) assenza di stato di insolvenza, di perdite di bilancio in tutti i tre esercizi precedenti il trasferimento, di procedure esecutive concorsuali e fallimentari;
- b) Il rilascio di attestazioni di affidabilità da parte di primari istituti di credito;
- c) assenza delle condizioni di cui al Decreto Legislativo n.

358 del 1992 in capo all'acquirente, ai legali rappresentanti, amministratori o dirigenti.

Il gradimento può consistere, altresì, nella valutazione di competenze specifiche in capo all'acquirente.

In ogni caso il gradimento può essere negato qualora sia accertata la sussistenza di condizioni che qualificano il soggetto acquirente come impresa concorrente che, operando in settori di attività della Società, arrechi o possa arrecare ad essa pregiudizio.

Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro trenta giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata a.r., ai sensi dell'art. precedente.

Il diniego al gradimento deve essere motivato.

Articolo 12 (Obbligazioni)

La Società potrà emettere obbligazioni, al portatore o nominative, nell'osservanza delle disposizioni di Legge, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria nella quale vengono fissate le modalità di collocamento e di estinzione.

Titolo III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 13 (Organi)

Sono organi della società:

- L'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Titolo IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14

(Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzianti.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio ai sensi dell'articolo 2372 c.c..

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Articolo 15

(Convocazione)

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente se nominato, o da altro amministratore a tal fine designato dal Consiglio a provvedervi presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso da comunicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o pubblicato sul quotidiano " Il sole 24 Ore" entro i termini stabiliti dal codice civile e dal presente statuto, ovvero

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; fax munito del rapporto di ricezione o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato almeno 8 giorni prima dell'assemblea, al recapito comunicato dal socio alla società.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.

Articolo 16

(Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nel termine massimo di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel termine massimo di 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Gli amministratori in tali casi segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta, senza ritardo, quando è presentata richiesta ai sensi di legge.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.

Articolo 17

(Intervento e voto)

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci e che hanno depositato, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea le loro azioni presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 18

(Presidenza)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona scelta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea e da un Notaio nelle Assemblee straordinarie.

Articolo 19 (Assemblea ordinaria - Compiti - Quorum costitutivi e deliberativi)

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 codice civile, nonché:

- sulla nomina degli Amministratori e sui relativi compensi;
- sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sul relativo compenso;
- sulla relazione previsionale e programmatica annuale contenente la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento elaborata dal Consiglio di Amministrazione;
- sulla ripartizione degli utili.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci votanti.

I predetti quorum costitutivi e deliberativi devono essere osservati sia in prima che in seconda convocazione ad eccezione delle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e la nomina delle cariche sociali.

Articolo 20 (Assemblea straordinaria - Compiti - Quorum costitutivi e deliberativi)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 cod. civ.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la maggioranza del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto.

Si applicano, per il resto, le disposizioni del codice civile in materia.

Titolo V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 21 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione salvo quanto in appresso.

L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

L'assemblea della società a controllo pubblico con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15 del D.LGS. 19 agosto 2016 n. 175.

Nella scelta degli amministratori della società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia

un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Gli amministratori non possono essere nominati dal Comune di Terni per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 22

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione - Quorum costitutivi e deliberativi)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma negli uffici della Società su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore Delegato o da almeno tre Amministratori o dal Collegio Sindacale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente se nominato, o in subordine dal consigliere all'uopo nominato dal Consiglio all'inizio della riunione.

Il Presidente deve procedere alla convocazione almeno tre giorni prima rispetto alla data stabilita per la riunione.

Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio devono essere indirizzati, nello stesso termine, anche ai Sindaci effettivi.

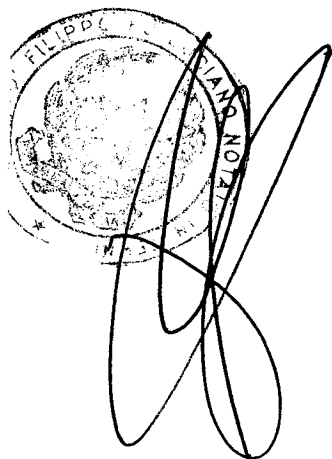
In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati sino al giorno precedente la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, giorno ed ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione è inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nel rispetto dei termini sopra indicati.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in audio e videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-



tere documenti.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi. In tal caso a richiesta anche di un solo Consigliere di Amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'Ordine del Giorno deve essere rinviata alla seduta successiva.

La trattazione di argomenti non inclusi nell'Ordine del Giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

Le deliberazioni devono essere votate per appello nominale o per alzata di mano.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. Debbono essere assunte con la maggioranza assoluta dei Consiglieri le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- indirizzi strategici gestionali generali;
- acquisto e/o cessione di partecipazioni per importi superiori a Euro 1.032.913,80 (unmilionetrentaduemilanovecentotredici virgola ottanta).

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri. Tali verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

Articolo 23

(Compiti del Consiglio di Amministrazione - Deleghe)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali e che dalla legge o dallo statuto non siano riservate all'Assemblea. Il consiglio pertanto, può, a titolo esemplificativo:

- Effettuare acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari
- Assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari
- Acquistare partecipazioni in società costituite o costituende, anche mediante conferimenti;
- Compiere qualsiasi operazione con istituti di credito.

Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzate dall'assemblea.

Il Consiglio può nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri. In tal caso, il Consiglio può stabilire

particolari compensi o remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico sia successivamente, sentito però in ogni caso, il parere del Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. E' vietato altresì costituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 24

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio medesimo ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Presidente, verifica la reale costituzione dell'Assemblea e la presiede; egli, inoltre, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare costituzione e ne dirige le sedute.

Il Presidente opera in modo da favorire lo sviluppo dell'organizzazione interna della Società ed il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizi sia in termini economici.

Articolo 25

(Rappresentanza)

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale, spetta al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.

La rappresentanza negoziale e giudiziale spetta anche all'eventuale Amministratore Delegato e/o all'eventuale Direttore Generale nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE - REVISORE CONTABILE

Articolo 26 (Collegio Sindacale)

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge.

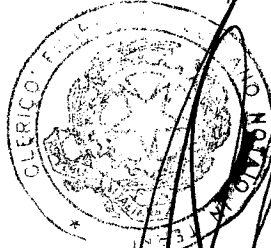
I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea che determina il compenso spettante.

L'assemblea ordinaria attribuisce il controllo contabile al collegio sindacale ovvero ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

Articolo 27 (Revisore Contabile)

Il revisore contabile o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Col-



legio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

Titolo VI BIS

SEPARAZIONE FUNZIONALE

Articolo 27 bis

(Gestore Indipendente)

Il Gestore indipendente, qualora nominato dal C.d.A. ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 7.1. del TIUF, è composto da un componente dell'organo amministrativo e da personale con funzioni direttive apicali (art.9 comma 9.4 TIUF).

Il Gestore Indipendente esprime parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo della Società che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 14.2 (lettera a) del TIUF. Le regole della separazione funzionale hanno la finalità di:

- a) Favorire lo sviluppo nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale
- b) Garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato
- c) Impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili
- d) Impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Titolo VII

BILANCIO E UTILI

Articolo 28 (Esercizio sociale - Bilancio)

L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro 120 giorni ovvero, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio secondo quando disposto dall'articolo 2364 c.c..

Articolo 29 (Ripartizione degli utili)

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito come segue:

- Il 5%(cinque per cento) alla riserva statutaria;
- il rimanente agli azionisti, salvo diverse disposizioni che possono essere assunte dall'Assemblea.

Articolo 30 (Versamenti e finanziamenti)

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Titolo VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 31 (Scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i compensi.

Titolo IX

NORME DI RINVIO

Articolo 32 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi concernenti la materia.

Titolo X

(ARBITRATO)

Articolo 33 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. La nomina sarà fatta su istanza della parte più diligente.

Il Presidente del Collegio sarà nominato tra gli arbitri in accordo tra gli stessi e in mancanza di accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà in Terni.

Il Collegio dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. Il Collegio deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio vincoleranno le parti.

Il Collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-

versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

F.to Carlo Ottone

" Filippo Clericò

COPIA CONFORME

DELL'ALLEGATO... A.....

AL REP. n. 18988

TERMI. 16 OTT 2017

